

La Corte dei conti blocca le consulenze del Miur

Un semplice laureato può essere chiamato, senza dover superare un concorso, a dirigere un ufficio pubblico. Anche una direzione generale di un ministero. Ma non può avere incarichi di consulenza.

Questi sono riservati, in via esclusiva, a chi ha già la qualifica di dirigente statale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti con una delibera (n. 13/2005) nella quale ha bloccato un contratto fatto dal ministero dell'istruzione a un «estraneo all'amministrazione». Oggetto del contratto era un lavoro di ricerca, per il quale l'interessato mostrava, curriculum alla mano, di avere le carte in regola. Una professionalità, insomma, quella in possesso del candidato, non rinvenibile nell'amministrazione e che giustificava il ricorso all'esterno.

La possibilità di conferire incarichi dirigenziali anche a chi non è incardinato nel ruolo dei manager pubblici è stata disciplinata dalla legge Frattini. Un provvedimento, questo (decreto legislativo n. 165/2001), che indica i requisiti, di titoli ed esperienza, e i limiti: non oltre il 10% dell'organico dirigenziale di prima fascia, ossia i direttori generali, potrà andare all'esterno; non oltre l'8%, per la seconda fascia.

Nel caso del ministero dell'istruzione, era stato fatto un contratto ex articolo 19, comma 10, del decreto n. 165. Ossia, appunto, era stato conferito un incarico di consulenza. La Corte, sezione del controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello stato, in un'adunanza congiunta del I e II collegio, ha però ritenuto illegittimo il contratto in questione. Non per carenza della professionalità del candidato, ma perché non c'era il dovuto supporto legislativo. Il comma 6 della Frattini, infatti, limita la possibilità di assegnare incarichi esterni alle ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5: si tratta degli incarichi di direzione di un ufficio. Le consulenze, i compiti di studio e ricerca sono invece disciplinati da altro comma, il 10, non richiamato dal 6.

A nulla sono valse le argomentazioni del dicastero di viale Trastevere e di una parte dello stesso collegio giudicante: ricerca e studio, nella logica della Frattini, rappresentano la ruota di scorta nei casi in cui non è possibile assegnare incarichi di direzione di un ufficio. Una ruota di scorta, insomma, per non lasciare il dirigente a spasso. E che ora, per l'interpretazione letterale della norma fatta dalla magistratura di controllo, diventa opzione esclusiva dei dirigenti statali. Liberi gli esperti esterni alla p.a. di avere la responsabilità anche di una direzione generale. (riproduzione riservata)

